

Regolamento per la disciplina delle rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali tributarie ed extratributarie

Approvato con delibera C.C. del 01.03.2016 n. 10

ART. 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.

2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:

- avvisi di accertamento, avvisi o solleciti di pagamento, comunque denominati, relativi ad entrate tributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;

3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

ART. 2 – Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 75,00 per le persone fisiche e € 250,00 per le personalità giuridiche in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. Lo stato di disagio viene riferito principalmente alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- a. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- e. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- f. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- a. Stato di messa in liquidazione, di concordato preventivo / messa in cassa integrazione o contratti di solidarietà
- b. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

3. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'atto, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.

4. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. Relazione economico-patrimoniale relativa al periodo di riferimento e visura camerale aggiornata per le società;

- c. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
 - d. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
 - e. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4;
5. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.
6. Per importi superiori ad Euro 5.000,00 dovrà essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. La suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

ART. 3 – Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.
2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 4 – Modalità di rateizzazione

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
2. La durata del piano rateale non può eccedere i 36 (trentasei) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque). Dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno tre mesi.

Le rate concedibili sono in relazione all'ammontare dell'importo come riportato dalla tabella sottostante:

da 75 €. a 200 €.	Max 6 rate
da 275 €. a 1.000 €.	Max 12 rate
da 1.075 €. a 5.000 €.	Max 18 rate
da 5.075 €. a 15.000 €.	Max 24 rate
Oltre 15.075 €.	Max 36 rate

Per gli importi superiori a 100.000,00 €. oltre alla fidejussione, è richiesto il pagamento anticipato del 15%.

3. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo, sommato alla rata successiva, dovrà essere versato entro la scadenza della stessa; diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

ART. 5 – Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2016.